



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



Sala del Consiglio Comunale – Rocca Estense

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 22/4/2002

Comune di San Felice sul Panaro
Provincia di Modena

Regolamento del consiglio comunale

- TITOLO I - Disposizioni preliminari
- TITOLO II - Consiglio Comunale
- TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari
- TITOLO IV - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari
- TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Materia del regolamento
- Art. 2 - Diffusione

TITOLO II Consiglio Comunale

- CAPO I - Riunioni del consiglio comunale – Convocazione e altre norme generali

- Art. 3 - Sessioni e sedute
- Art. 4 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 5 - Termini e modalità della convocazione
- Art. 6 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 7 - Sedute seconda convocazione
- Art. 8 - Svolgimento delle sedute consiliari
- Art. 9 - Sedute pubbliche e non pubbliche
- Art. 10 - Sedute aperte e udienze
- Art. 11 - Presidenza e disciplina delle sedute

- CAPO II - Svolgimento delle sedute

- Art. 12 - Comunicazioni e interventi iniziali
- Art. 13 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti
- Art. 14 - Obbligo di astensione
- Art. 15 - Relazione sulle proposte e apertura della discussione
- Art. 16 - Disciplina della discussione
- Art. 17 - Numero e durata degli interventi
- Art. 18 - Fatto personale
- Art. 19 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione
- Art. 20 - Ordini del giorno sulle proposte in discussione
- Art. 21 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto
- Art. 22 - Forme e modalità di votazione

- Art. 23 - Ordine di votazione
- Art. 24 - Esito della votazione
- Art. 25 - Adozione degli atti

- CAPO III - Verbalizzazione dei lavori del consiglio
- Art. 26 - Verbali delle sedute consiliari
- Art. 27 - Firma ed approvazione dei verbali

CAPO IV Interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 28 - Finalità
- Art. 29 - Interrogazioni e interpellanze
- Art. 30 - Interrogazioni urgenti
- Art. 31 - Mozioni
- Art. 32 - Verifica attuazione linee di governo

TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari

CAPO I - Gruppi consiliari

- Art. 33 - I gruppi consiliari
- Art. 34 - I capi gruppo

CAPO II - Commissioni consiliari

- Art. 35 - Commissione dei capi gruppo
- Art. 36 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 37 - Nomina delle commissioni – Altre norme di funzionamento
- Art. 38 - Commissioni e incarichi speciali

TITOLO IV - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

- Art. 39 - Accesso agli atti e alle informazioni
- Art. 40 - Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture
- Art. 41 - Attivazione del controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 42 - Questioni interpretative

TITOLO I – Disposizioni preliminari

ART. 1 (Materia del regolamento)

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari permanenti e della commissione dei capi gruppo sono fissate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultano disciplinati dalle predette fonti normative, la decisione in ordine ad essi è rimessa al Sindaco, sentiti i capi gruppo.

ART. 2 (Diffusione)

1. Copia del regolamento è consegnata dal Sindaco ai consiglieri neo eletti, in occasione della seduta di insediamento.
2. Una copia del regolamento è posta nella sala consiliare durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.

TITOLO II – Consiglio Comunale

CAPO I – Riunioni del Consiglio Comunale. Convocazione e altre norme generali

ART. 3 (Sedute)

1. Il Consiglio si riunisce per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
2. Le riunioni hanno luogo nella sala consiliare; per particolari argomenti e circostanze possono essere convocate apposite sedute anche in altra sede.

ART. 4 (Convocazione e ordine del giorno)

1. La convocazione è disposta dal Sindaco, con l'elenco degli oggetti da trattare.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio nei termini di legge quando lo richieda un quinto dei consiglieri, ovvero una commissione consiliare, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Le commissioni consiliari hanno il diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio; le relative proposte devono essere fatte per iscritto al Sindaco che ne dispone la iscrizione nella seduta immediatamente successiva. Le proposte di cui al

presente comma sono trattate non oltre le due sedute che seguono quella della loro iscrizione.

ART. 5

(Termini e modalità della convocazione)

1. La convocazione è consegnata ai consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta.
2. Per le riunioni in via ordinaria, il Sindaco, quando ne ravvisa l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni, motivandone le ragioni. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i capi gruppo, la convocazione può essere consegnata 24 ore prima; entro tale termine può comunque essere integrato l'elenco degli oggetti da trattare con le modalità previste dal presente articolo per la consegna dell'avviso di convocazione.
3. Il computo dei giorni è fatto, per le riunioni in via ordinaria escludendo quello in cui ha luogo la seduta.
4. L'avviso di convocazione è indirizzato alla residenza, domicilio o recapito formalmente comunicato al Segretario Comunale; è consentito a più consiglieri di indicare un recapito comune.
5. L'avviso di convocazione può essere fatto pervenire con qualsiasi mezzo che consenta di acquisirne ricevuta dal consigliere o dalla persona o ufficio dallo stesso indicati o che, comunque, consenta di provarne l'avvenuto ricevimento. Può quindi essere effettuata a mezzo servizi postale, fax o strumentazione telematica.
6. La convocazione del consiglio comunale è sempre inviata ai revisori dei conti. È altresì inviata alle consulte quando preveda oggetti di loro interesse.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la 1^a convocazione.
8. Delle adunanze del Consiglio Comunale viene dato avviso al pubblico mediante affissione dei manifesti.

ART. 6

(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Le sedute sono valide in 1^a convocazione quando è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati compreso il sindaco; la presenza degli assessori non facenti parte del consiglio non si computa.
2. In 2^a convocazione le sedute sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare a tale fine il Sindaco.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze di cui ai commi precedenti, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima delle votazioni non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 7

(Seduta seconda convocazione)

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 5.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei modi e termini di cui al precedente articolo 5.

ART. 8

(Svolgimento delle sedute consiliari)

1. La seduta si tiene all'ora e nel giorno fissati nell'avviso di convocazione. È dichiarata aperta dal Sindaco, previa constatazione del numero legale in seguito ad appello nominale dei consiglieri cui procede il Segretario su invito del Sindaco.
2. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza alcuna comunicazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. Qualora un gruppo consiliare, con comunicazione scritta, chieda una ulteriore proroga di 15 minuti, il Sindaco ha facoltà di concederla.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dall'art. 6, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
5. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il Sindaco può disporre la sospensione per un tempo non superiore a quindici minuti; trascorso inutilmente tale termine, dichiara sciolta la seduta.

ART. 9

(Sedute pubbliche e non pubbliche)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2. Il consiglio decide anche su richiesta di un solo consigliere, con voto palese e a maggioranza assoluta, di procedere in seduta non pubblica. Sulla proposta di passare in seduta non pubblica possono parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contro.

ART. 10
(Sedute aperte e udienze)

1. In base a quanto previsto dallo statuto possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione dei cittadini, di enti, associazioni, aziende, organizzazioni, interessate agli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno il diritto di parlare nelle forme previste dal Regolamento comunale sulla disciplina degli istituti di partecipazione. Gli enti e gli altri soggetti interessati hanno la facoltà di proporre la convocazione di sedute aperte, su argomenti di rispettivo interesse che abbiano rilevanza di carattere generale.
2. In relazione ad argomenti in cui siano interessati anche uno o più Comuni, il Sindaco può promuovere, in accordo con i Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi consigli.
3. Il consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

ART. 11
(Presidenza e disciplina delle sedute)

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Sindaco consigliere; qualora anche quest'ultimo sia assente o impedito ovvero sia assessore esterno, il consiglio è presieduto da altro assessore, secondo l'ordine di nomina.
2. Il Sindaco esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami ed avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei riguardi dei consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.
3. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato e in silenzio.
4. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni, di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

CAPO II — Svolgimento delle sedute

ART. 12
(Comunicazioni e interventi iniziali)

1. Il Presidente in principio di seduta fa le comunicazioni che ritenga opportuno portare a notizia del consiglio.
2. I consiglieri possono domandare chiarimenti e formulare osservazioni; tali interventi non potranno singolarmente protrarsi oltre cinque minuti.
3. Il presidente, sentita la commissione dei capigruppo in corso di seduta, decide se aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti.
4. In merito alla comunicazione di cui ai commi precedenti i consiglieri hanno facoltà di presentare anche nel corso della seduta una mozione. Tale mozione è iscritta e votata nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione senza alcun ulteriore impedimento.

ART. 13

(Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti)

1. In ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni ed interventi iniziali, si procede allo svolgimento delle interrogazioni e delle mozioni.
2. Compiuti gli adempimenti di cui al comma precedente, il Sindaco pone in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno. Gli oggetti sono di norma trattati nella seduta per la quale sono iscritti e seguendo la loro elencazione. Il Sindaco, anche su richiesta di un consigliere, può disporre che l'ordine di trattazione degli argomenti sia mutato.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno, quando sia iniziata, può essere sospesa dal Sindaco che ne dispone la successiva prosecuzione, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una seguente; se anche un solo consigliere si oppone alla sospensione, decide il consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.
4. Il Sindaco, specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta.
5. Tutti gli atti relativi ad argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati almeno 24 ore prima della seduta, corredati dei documenti istruttori e dei pareri tecnici. Quando sia possibile gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.
6. Con l'assenso di tutti i consiglieri presenti, il Sindaco ha facoltà di porre in votazione argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare, mai l'immediata esecutività se non è d'accordo la maggioranza dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono comunicate ai consiglieri assenti entro cinque giorni dall'adozione, con le modalità stabilite dall'articolo per l'avviso di convocazione; ciascun consigliere può chiedere, nei successivi cinque giorni, a pena di decadenza, che la deliberazione venga inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
8. Ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve contenere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato nonché il visto di conformità all'ordinamento espresso dal segretario comunale; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve contenere il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri possono essere disattesi dal consiglio esprimendo nell'atto i motivi, nel merito o riguardanti la legittimità, del dissenso.
9. Il consiglio può apportare modifiche alle proposte di deliberazione, sentito il segretario che si esprime in merito alla necessità o meno di richiedere nuovamente il parere dei responsabili di settore o servizio nonché sulla conformità all'ordinamento dell'atto modificato.

ART. 14

(Obbligo di astensione)

1. I consiglieri debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 15

(Relazione sulle proposte e apertura della discussione)

1. Quando si proceda a trattare una proposta, il Sindaco espone o fa esporre la relazione della Giunta o del consigliere proponente; allo stesso modo gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di parola per relazionare sugli atti riguardanti materie attinenti agli ambiti di amministrazione loro delegati dal Sindaco.

2. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti; in casi di particolare rilevanza il Sindaco, sentiti i capi gruppo, può elevare la durata della relazione.
3. Quando sia stata conclusa la relazione di cui ai commi precedenti, il Sindaco dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri.

ART. 16

(Disciplina della discussione)

1. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. I consiglieri non possono interloquire mentre altri ha la parola; durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione, e contenere la loro durata entro i limiti di tempo di cui all'art. 17.
4. Il presidente richiama i consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente; dopo due richiami, il presidente interdice loro la parola.

ART. 17

(Numero e durata degli interventi)

1. I consiglieri possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.
2. La durata dei singoli interventi non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiamo al regolamento.
3. Il Sindaco, sentiti i capi gruppo, quando siano in discussione argomenti di particolare rilevanza, può elevare la durata degli interventi consentiti.
4. I consiglieri possono chiedere la parola per intervenire, in qualsiasi momento, per fatto personale o per richiamo alla osservanza del regolamento.
5. Quando il Sindaco ritenga di non accogliere la richiesta avanzata ai sensi del comma che precede e il richiedente insista, sono ammessi a parlare un consigliere a favore ed uno contro; dopo di che, decide il consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.
6. Al Sindaco è data facoltà di intervenire anche oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

ART. 18

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse; il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

ART. 19

(Questione pregiudiziale e domanda di sospensione)

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una

deliberazione precisandone i motivi.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattate o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione la questione pregiudiziale e quella sospensiva possono essere sollevate, solo in forma scritta, da almeno due consiglieri.
5. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore ed uno contro; gli interventi non possono eccedere i cinque minuti.
6. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 20

(Ordini del giorno sulle proposte in discussione)

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione e sino a che questa non sia stata dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno; tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Gli ordini del giorno, debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Sindaco, il quale ne dà lettura.
3. Il proponente può rinunciare alla sua proposta in qualsiasi momento prima della votazione.

ART. 21

(Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Il Sindaco, quando sull'argomento non vi siano altri consiglieri che intendano parlare, dichiara chiusa la discussione; dopo di che hanno facoltà di parlare unicamente il Sindaco stesso o il relatore, per replicare conclusivamente. La replica non può eccedere la durata di dieci minuti.
2. Dopo la replica di cui al comma precedente, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto; hanno facoltà di chiederla un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

ART. 22

(Forme e modalità di votazione)

1. Le votazioni sono palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale è adottata quando lo disponga il Sindaco o lo domandino almeno tre consiglieri. Per tale votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il segretario fa l'appello e annota i voti.
3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta e viene effettuata mediante l'uso di schede. Si può procedere in forma palese, quando nessuno dei presenti si oppone, nel caso vi siano proposte nominative espresse. Se la votazione si riferisce alla nomina di più persone per effettuarla in forma palese occorre altresì che ciascun consigliere intenda procedere mediante una unica espressione di voto indifferenziata per tutte le persone da nominare.
4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati il consiglio, su richiesta di un consigliere accolta dal Sindaco senza discussione, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta dalle

votazioni parziali.

6. Con una unica votazione possono essere adottati provvedimenti distinti, quando abbiano contenuto analogo ovvero siano collegati nel fine.
7. Sia la votazione palese che quella segreta possono avere luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

ART. 23 (Ordine di votazione)

1. L'ordine di votazione è il seguente:
 - la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
 - la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
 - gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;
 - la proposta principale.
2. Il Sindaco ha la facoltà di derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno nonché degli emendamenti, quando lo ritenga utile per la chiarezza della votazione.

ART. 24 (Esito delle votazioni)

1. Il Sindaco, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.
2. Nelle votazioni segrete, il Sindaco è assistito dai due consiglieri più giovani di età.
3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta.
4. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Sindaco la fa immediatamente ripetere nel modo che ritiene più opportuno.

ART. 25 (Adozione degli atti)

1. Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non si computano per determinare la maggioranza: coloro che si astengono, coloro che escono dalla sala prima della votazione, le schede bianche e quelle nulle.
2. In conformità a quanto disposto dallo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati, per adottare le deliberazioni relative ai seguenti argomenti:
 - indizione di referendum;
 - individuazione terna di candidati per la nomina del difensore civico.
3. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.
4. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, è necessario che venga votato un numero di candidati inferiore di almeno una unità al numero dei candidati da eleggere per garantire la minoranza
5. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere comunale di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che fra i consiglieri di minoranza hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti degli eletti, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.

CAPO III — Verbalizzazione dei lavori del consiglio

ART. 26

(Verbali delle sedute consiliari e delle deliberazioni)

1. I verbali delle sedute del consiglio sono redatti dal Segretario, anche sulla base di registrazione effettuata in corso di seduta. Il Segretario ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente di sua fiducia; può altresì disporre che assista alla seduta altro personale della segreteria per prestare attività ausiliaria.
2. Il verbale deve indicare riassuntivamente i punti principali della discussione; deve specificare i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni ed indicare nominativamente coloro che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti. Il verbale contiene altresì le dichiarazioni di voto; gli interventi vengono riportati, anche in allegato, soltanto in caso di esplicita richiesta dei consiglieri.

ART. 27

(Firma ed approvazione dei verbali)

1. I verbali di cui all'articolo precedente sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.
2. Sono affissi per 15 giorni all'Albo Pretorio e si intendono approvati se, decorsi 3 giorni dall'ultimo di affissione, non venga avanzata, anche da parte di un solo consigliere, richiesta di rettifica che andrà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. La richiesta di rettifica del verbale non comporta il rinnovo della discussione sull'oggetto.
4. Sul processo verbale è concesso prendere la parola soltanto per proporre rettifiche che si ritengono necessarie in relazione all'effettivo svolgimento dei fatti e degli interventi verbalizzati.
5. Quando insorgano contestazioni decide il consiglio con il voto della maggioranza dei presenti, espresso per appello nominale.
6. Eventuali errori materiali del verbale potranno essere rettificati con atto adottato dalla Giunta Comunale da trasmettere ai capi gruppo entro 10 giorni dall'adozione.

CAPO IV — Interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART. 28

(Finalità)

1. Ciascun consigliere, per esplicitare il diritto alla informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano l'attività del Comune e gli interessi della popolazione

ART. 29

(Interrogazioni e interpellanze)

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda se, per quanto risulta alla Amministrazione, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati e per quali motivi e sulla base di quali criteri.
2. Le interrogazioni vengono iscritte di norma all'ordine del giorno della seduta

- immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. La risposta alle interrogazioni è data nella seduta di cui al comma 2, quando siano pervenute almeno quindici giorni prima; altrimenti la risposta viene data nella seduta seguente.
 4. Quando la complessità dei fatti oggetto della interrogazione non consenta di rispondere in alcuna delle sedute di cui al comma precedente, l'interrogato è comunque tenuto ad effettuare comunicazione delle obiettive difficoltà riscontrate e della data in cui ritiene di poter dare risposta.
 5. Il Sindaco rinvia alla successiva adunanza le interrogazioni non svolte nelle sedute di cui al comma 3, per ragioni di tempo; quando, anche in tale adunanza, le interrogazioni rinviate non possono essere svolte, il Sindaco dispone che il loro svolgimento abbia luogo anche oltre la prima ora ovvero convoca una seduta dedicata alla risposta alle interrogazioni arretrate.
 6. Alle interrogazioni risponde oralmente, alla presenza dell'interrogante, il Sindaco o l'assessore competente in relazione alla materia, all'inizio della seduta e nella prima ora dopo le comunicazioni ed interventi previsti dall'articolo 12; la risposta avviene seguendo l'ordine di presentazione salvo che il Sindaco proponga diversamente senza opposizione dell'interrogante.
 7. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di quindici minuti. L'interrogante, ottenuta risposta e sollecitati eventuali ulteriori chiarimenti, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni; tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i cinque minuti.
 8. Nel presentare un'interrogazione il consigliere può chiedere che venga data risposta scritta; in tal caso l'interrogato rende la risposta entro quindici giorni. Si applica in via analogica quanto previsto al comma 4.
 9. Il consigliere può chiedere che la risposta venga data in commissione consiliare.
 10. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco e rivolta allo stesso, consiste in una domanda circa i motivi o gli intendimenti della sua azione o di quella della giunta, ovvero per conoscere il suo giudizio su determinati argomenti.
 11. Allo svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni relative alle interrogazioni, salvo quanto previsto dal comma 12. L'interpellante, ottenuta risposta, ha comunque facoltà di presentare, anche nel corso della seduta, una mozione sull'argomento cui era riferita l'interpellanza. Tale mozione è iscritta e votata nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione, senza alcun ulteriore adempimento; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6.
 12. L'interpellanza può costituire oggetto di dibattito se ne fa richiesta l'interpellante all'atto della presentazione. In tal caso, alla risposta dell'interpellato, possono seguire interventi di non più di un consigliere per gruppo, della durata massima di due minuti, prima della dichiarazione finale dell'interpellante. La richiesta di dibattito può anche avvenire in corso di trattazione dell'interpellanza su iniziativa di un capogruppo o di almeno tre consiglieri, con l'assenso dell'interpellante; il Sindaco può disporre il rinvio della discussione al termine della stessa seduta o alla seduta successiva, se l'economia dei lavori del consiglio non consente la trattazione immediata.

ART. 30

(Interrogazioni e interpellanze urgenti)

1. All'inizio di seduta, nelle forme di cui ai commi 1 e 10 dell'articolo precedente, possono essere presentate interrogazioni e interpellanze ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata.
2. Il Sindaco, valutata l'urgenza della interrogazione e dell'interpellanza, risponde ovvero invita l'assessore competente in relazione alla materia a rispondere nel corso della seduta; se occorre acquisire elementi per la risposta, questa è data nella seduta successiva.

ART. 31
(Mozioni)

1. La mozione, presentata per iscritto al Sindaco, consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. Per la iscrizione all'ordine del giorno e per la trattazione della mozione si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, relativo alle proposte di iniziativa delle commissioni consiliari.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario e per un tempo non superiore a quindici minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti; dopo di che non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazioni di voto.
5. Il consigliere che ha proposto la mozione, può chiedere che la medesima venga discussa in commissione consiliare.

ART. 32
(Verifica attuazione linee di governo)

1. Il consiglio comunale provvede in sede di approvazione del rendiconto di gestione a verificare le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare durante il mandato politico-amministrativo del Sindaco.
2. A tal fine durante il periodo di deposito, previsto dal regolamento di contabilità, della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto ed entro il termine di 5 (cinque) giorni precedenti la seduta consiliare, ciascun consigliere ha facoltà di presentare osservazioni o emendamenti alle linee programmatiche suddette sulle quali si esprimerà il consiglio comunale.

TITOLO III — Gruppi e commissioni consiliari

CAPO I — Gruppi consiliari

ART. 33
(Gruppi consiliari)

1. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, i consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare, con dichiarazione espressa possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste diverse. Ogni consigliere può far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto, previa dichiarazione resa in consiglio e con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza.
2. Il gruppo consiliare può essere composto anche da un solo consigliere.
3. Per l'attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, servizi e dotazioni finanziarie nei modi stabiliti dai successivi articoli.

ART. 34
(Capi gruppo)

1. Durante la prima seduta ciascun gruppo consiliare indica il nominativo del relativo

- capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.
2. In mancanza di designazione, è considerato capogruppo ad ogni effetto di legge il consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.

CAPO II — Commissioni consiliari

ART. 35

(Commissione dei capi gruppo)

1. Ai sensi del vigente Statuto, è costituita una commissione consiliare di cui fanno parte tutti i capi gruppo, presieduta dal Sindaco o suo delegato cui compete di convocarla, ed assistita dal Segretario o suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione.
2. La commissione è convocata:
 - antecedentemente ad ogni seduta consiliare per prendere visione ed esaminare gli argomenti dell'ordine del giorno e per ordinare i lavori della seduta medesima, nonché per programmare il calendario di quelle successive;
 - ogni qual volta il Sindaco lo ritenga necessario, in relazione: a situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze consiliari; a compiti di rappresentanza dell'ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede.
3. La commissione viene convocata anche nel caso in cui sorgano questioni rilevanti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento del consiglio comunale o comunque attinenti al suo funzionamento.
4. Viene convocata anche in tutti i casi previsti dal regolamento comunale sulla partecipazione.
5. Il Sindaco convoca altresì la commissione quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà dei capi gruppo.
6. Qualora la commissione, per qualsiasi motivo, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del consiglio, il presidente ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta; questa può procedere solo previo voto favorevole del consiglio comunale espresso con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
7. Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il funzionamento della commissione consiliare dei capi gruppo è disciplinato dalle norme previste dal presente regolamento per le altre commissioni consiliari permanenti; non si applica il comma 2 dell'articolo 36.

ART. 36

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il consiglio comunale, in conformità di quanto previsto dal vigente Statuto, si avvale di commissioni consiliari elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata comunque la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni. Entro quindici giorni dalla sua elezione il Sindaco convoca il consiglio comunale per la costituzione delle commissioni consiliari permanenti.
2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo; ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Per i fini di cui al presente comma, i gruppi costituiti da più di un componente comunicano al presidente della commissione il nominativo del consigliere legittimato ad esprimere il voto; in assenza di tale consigliere, vota il componente da lui delegato.
3. Il numero massimo delle commissioni è di sei, oltre a quella dei capi gruppo.
4. Le commissioni sono presiedute da un consigliere eletto all'interno della commissione stessa; può essere eletto altresì un vice presidente. Le sedute sono pubbliche; trova applicazione, in via analogica, quanto previsto dall'art. 9.
5. Le commissioni possono:

- coadiuvare il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente su tutte le deliberazioni che la Giunta Comunale riterrà di sottoporre o per le quali ci sia richiesta scritta di un capo gruppo consiliare, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima e di quelle relative ad argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare;
 - esprimere pareri su materie di competenza del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio o della giunta; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, ovvero anche della giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - proporre a maggioranza assoluta dei voti assegnati l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;
 - possono altresì chiedere con l'unanimità dei voti assegnati, la convocazione del consiglio. Il Sindaco procede nei termini di legge.
6. Gli eventuali pareri sulle proposte di deliberazione e quelli richiesti dal consiglio o dalla giunta, devono essere resi entro un termine che, rispettivamente, decorre dalla avvenuta presentazione in commissione delle proposte e della richiesta; tale termine è fissato dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. La commissione dei capigruppo, qualora ne ravvisi l'urgenza, può sostituirsi alle commissioni competenti per l'espressione del parere sulle deliberazioni.
 7. Decorso i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del consiglio comunale, anche se sprovvista del parere della commissione; così pure se prescinde dal parere altrimenti richiesto.
 8. Quando l'argomento rivesta particolare importanza o complessità, il termine massimo può essere prorogato dal soggetto che lo ha assegnato, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta del presidente della commissione.
 9. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
 10. Per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive; in particolare, possono essere sentiti esperti.
 11. Nelle sedute delle commissioni consiliari, può essere data risposta alle interrogazioni e possono essere discusse le mozioni, in conformità di quanto rispettivamente previsto dagli articoli 29 comma 9 e 31 comma 5.

ART. 37

(Nomina delle Commissioni. Altre norme di funzionamento)

1. Il numero delle commissioni consiliari, entro quello massimo indicato nell'articolo precedente, la rispettiva competenza per materia, il numero massimo di componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, sono stabiliti dal consiglio comunale come indicato dal vigente statuto. Il consiglio procede successivamente alla nomina delle commissioni istituite e può modificarne il numero qualora si manifesti la necessità. Le commissioni si insediano entro un mese dalla nomina.
2. Il componente che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al presidente della commissione.
3. Le commissioni possono avvalersi di esperti esterni su singoli oggetti; quando ne possa derivare una spesa, viene proposta la relativa deliberazione alla giunta che provvede in conformità. Nel caso la giunta non intenda accogliere la proposta, il Sindaco è tenuto a darne comunicazione al consiglio precisando i motivi del diniego.
4. Le commissioni sono convocate dal presidente; nella loro prima seduta, stabiliscono le modalità e i tempi della loro convocazione. I presidenti delle commissioni concordano previamente idonee misure organizzative, al fine di evitare che più commissioni siano convocate negli stessi orari.
5. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei

componenti assegnati; l'avviso delle sedute pubbliche viene affisso all'albo pretorio, al fine di consentire la partecipazione di eventuali interessati.

6. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, anche su richiesta di uno solo dei suoi componenti, i tecnici degli uffici comunali; assiste, con funzioni di segretario, il responsabile del settore o servizio con funzionalità autonoma in relazione alla materia di competenza della commissione, o suo delegato.
7. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta, sotto forma di resoconto sommario e lo sottoscrive assieme al presidente e ai partecipanti alla seduta; ogni componente ha diritto di far risultare il proprio voto e la relativa motivazione.
8. Le commissioni consiliari, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, hanno facoltà di chiedere l'intervento a proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.
9. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non sono componenti.

ART. 38

(Commissioni e incarichi speciali)

1. Il consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine e di studio su materie di interesse del Comune. Tali commissioni sono elette dal consiglio nel suo seno a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi; i loro poteri sono determinati con la deliberazione che le istituisce.
2. Alle commissioni di cui al comma precedente non si applica il comma 2 dell'articolo 36.
3. Su proposta del Sindaco, il consiglio può dare incarico ad uno o più dei suoi componenti dell'approfondimento di singoli oggetti e di riferirne al consiglio.

TITOLO IV- Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

ART. 39

(Accesso agli atti e alle informazioni)

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende o consorzi, istituzioni, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.
2. Nel caso di atti preparatori, anche interni, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti che siano comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa del Comune.

ART. 40

(Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture)

1. Per lo svolgimento della loro attività i consiglieri possono utilizzare i servizi di documentazione, di raccolta leggi e decreti, e di ogni altra disposizione normativa.
2. I consiglieri possono altresì avvalersi, previa autorizzazione del Sindaco, degli uffici comunali per la riproduzione di relazioni, interventi, risoluzioni e documentazioni inerenti l'attività del loro mandato.
3. All'interno della sede comunale o degli immobili di proprietà del comune è individuato dal Sindaco idoneo locale, adeguatamente arredato e attrezzato, ad uso dei singoli gruppi consiliari.

4. Il bilancio di previsione potrà prevedere uno stanziamento a disposizione dei gruppi consiliari che verrà assegnato in proporzione al numero dei Consiglieri eletti per ciascun gruppo. L'entità di tale stanziamento verrà annualmente proposta dalla conferenza dei capi-gruppo e determinata dalla Giunta municipale con proprio atto deliberativo. L'ufficio di segreteria gestirà i fondi assegnati ai gruppi consiliari e provvederà a liquidare al capo-gruppo di ogni gruppo consiliare il fondo spettante per ciascun anno solare. Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo ovvero entro la scadenza del mandato dovrà essere presentato il rendiconto delle spese sostenute da approvarsi da parte dell'apposita commissione di garanzia e controllo. Al rendiconto sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sugli strumenti di comunicazione dell'ente e dovrà contenere il dettaglio delle spese che potranno essere documentate e/o autocertificate. Eventuali somme non utilizzate potranno essere impegnate nell'anno successivo.

ART. 41

(Attivazione del controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio)

1. I consiglieri, quando intendono che determinate deliberazioni di giunta o di consiglio vengano sottoposte al controllo ai sensi di legge, ne fanno richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate o dei vizi rilevati al segretario comunale.
2. Il segretario comunale provvede ad inviare al difensore civico, se nominato, ovvero al comitato regionale di controllo, gli atti deliberativi di cui al comma precedente unitamente a copia autentica della richiesta dei consiglieri e ad eventuali deduzioni dell'amministrazione. L'invio predetto è effettuato entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

ART. 42

(Questioni interpretative)

1. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dal presente regolamento, dalle leggi e dallo Statuto, decide il Sindaco; è fatto salvo quanto disposto dall'art. 35 comma 3.
2. Le questioni interpretative sollevate possono essere altresì affrontate dalla commissione controllo e garanzia anche per proporre eventuali adeguamenti del presente regolamento.

Il Presente Regolamento:

**1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 Aprile 2002 con atto n. 15**

2) Entra in vigore dal primo Consiglio Comunale utile (20/05/02)

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE